REGOLAMENTO (CEE) N. 1763/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 548/86 per quanto riguarda il pagamento degli importi compensativi adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 8, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti agricoli,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione, del 27 febbraio 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione degli importi compensativi adesione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3494/88 [3], dispone che, salvo caso di forza maggiore, non è ricevibile alcun fascicolo di pagamento se i documenti richiesti non sono presentati entro 12 mesi dalla data in cui l'ufficio doganale ha accettato la dichiarazione d'esportazione; che si ritiene opportuno mitigare questa disposizione adeguandola alle norme che disciplinano il pagamento delle restituzioni, contemplate all'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3983/88 [5];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 548/86, il testo del paragrafo 2 è sotituito dal testo seguente:

« 2. Il fascicolo per il pagamento degli importi compensativi "adesione" o per lo svincolo della cauzione deve essere presentato, salvo caso di forza maggiore, entro i 12 mesi successivi alla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.

Se la prova dell'adempimento di tutte le esigenze stabilite dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi al termine di cui al primo comma, l'importo compensativo "adesione" da versare è pari all'85 % dell'importo compensativo "adesione" che verrebbe pagato ove risultassero soddisfatti tutti i requisiti.

Se l'importo compensativo "adesione" è stato anticipato conformemente al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, e se la prova dell'adempimento di tutte le esigenze stabilite dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi al termine di cui al primo comma, l'importo da rimborsare è pari all'85 % dell'amontare della cauzione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica, a richiesta degli interessati, alle operazioni effettuate a partire dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
[2] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52.
[3] GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 24.
[4] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 22.